

DETERMINA N. 28/GIU DEL 6 NOVEMBRE 2025

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante dei diritti dei detenuti, e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) per la realizzazione del progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per il biennio accademico 2025/2027 (di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona)".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di prendere atto che il Protocollo d'intesa tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona per il mantenimento e il potenziamento del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone, sottoscritto in data 24 novembre 2021, ha durata fino al 24 novembre 2027 mentre la scadenza del vigente Accordo con la medesima Università per la realizzazione del progetto "Prosecuzione del Servizio Studi universitari per il Polo universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone", sottoscritto in attuazione degli impegni assunti con il su citato Protocollo d'intesa, non coincide con la suddetta durata in quanto fissata al 31 dicembre 2025;
2. di dover provvedere ad assicurare la continuità del sostegno al Progetto "Prosecuzione del Servizio Studi universitari per il Polo universitario presso la Casa di reclusione di

Fossombrone“ fino alla scadenza del Protocollo d'intesa indicato al punto 1., ossia per il periodo temporale residuo (biennio accademico 2025/2027), quale atto indifferibile ed urgente, essendo già in corso l'anno accademico 2025/2026;

3. di approvare, a tal fine, lo schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Studi Umanistici, per la realizzazione del progetto “Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per il biennio accademico 2025-2027 che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la spesa derivante dall'Accordo di cui al punto 1., quantificata complessivamente nell'importo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/5 (Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.008, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, per le due annualità di durata come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo	Annualità 2026	Annualità 2027
101150/5	€ 10.000,00	€ 10.000,00

5. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 14 comma 2, lettera a);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- determina dell'Autorità di Garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale n. 4/NOB del 14 marzo 2017 (L.R. 23/2008 – Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra il Garante dei diritti di adulti e bambini Ombudsman delle Marche, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per il Polo Universitario Regionale);
- protocollo d'intesa tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e il Garante dei diritti di adulti e bambini Ombudsman delle Marche sottoscritto dalle Parti in data 4 aprile 2017 concernente l'adesione del Garante come partner del protocollo sottoscritto il 22 luglio 2015 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo";
- determina dell'Autorità di Garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale n. 14/NOB del 21 agosto 2017 (L.R. n. 23/2008 – Approvazione Progetto Servizi Studi Universitari e relativo schema di Accordo di collaborazione per la sua attuazione);
- Accordo ex articolo 15 della Legge 241/1990 per la realizzazione del progetto "Attivazione Servizi Studi Universitari" (sottoscritto il 29 agosto 2017)
- determina dell'Autorità di Garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale n. 18/NOB del 18 ottobre 2017 (Rettifica Determina n. 14/NOB del 21/08/2017 ad oggetto "L.R. n. 23/2008 – Approvazione Progetto Servizi Studi Universitari e relativo schema di Accordo di collaborazione per la sua attuazione);
- determina n. 4/NOB del Garante regionale dei diritti della persona del 14 marzo 2019 (Approvazione dell'Accordo con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, concernente la prosecuzione del progetto "Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone);
- Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università di Urbino Carlo Bo concernente la prosecuzione del progetto "Servizio Studi Universitari" per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone (sottoscritto il 19 marzo 2019);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 5/NOB del 25 febbraio 2020 (Approvazione dell'Accordo con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, concernente il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone);

- Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università di Urbino Carlo Bo concernente il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone" (sottoscritto il 23 aprile 2020);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 3/GIU del 27 luglio 2021 concernente la (Approvazione dello schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone);
- Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università di Urbino Carlo Bo concernente il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone" (sottoscritto il 2 settembre 2021);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 4/GIU del 5 ottobre 2021 (Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto il mantenimento e il potenziamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale);
- protocollo d'intesa tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona per il mantenimento e il potenziamento del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone (sottoscritto in data 24 novembre 2021). Articolo 10, comma 3;
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 5/GIU del 15 marzo 2023 "Approvazione dello schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) per la realizzazione del progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per il triennio accademico 2022/2025 (di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona);
- Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per la realizzazione del progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per il triennio accademico 2022/2025 (sottoscritto il 20 aprile 2023);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 24/GIU del 15 settembre 2025 (Programma di attività del Garante regionale dei diritti della persona per l'anno 2026).
- deliberazione amministrativa dall'Assemblea legislativa regionale n. 81 del 23 dicembre 2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 514/176 del 14 gennaio 2025 (Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 del Consiglio regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa 2025).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

Nello svolgimento di questi compiti, in particolare, per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti l'istruzione e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008).

In attuazione di tale normativa il Garante, con determina n. 3 del 14 marzo 2017, ha aderito al Protocollo d'intesa, sottoscritto il 22 luglio 2015, tra l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (di seguito Università) e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche (di seguito Provveditorato) per la realizzazione del Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone, al fine di promuovere l'istruzione universitaria in carcere come strumento di recupero e trattamento dei detenuti.

A seguito di detta adesione, il Polo Universitario di Fossombrone ha assunto la nuova denominazione di "Polo Universitario Regionale di Fossombrone" per dare modo ai detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari della regione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di fare richiesta di trasferimento a Fossombrone per accedere alle attività formative offerte e tra il Garante e l'Università si è instaurato un rapporto di collaborazione per svolgere l'attività di comune interesse relativa all'attivazione del "Servizio Studi Universitari", già avviato dall'Università in modo volontario e gratuito nel primo anno di costituzione del Polo, (determina n. 14/NOB del 21 agosto 2017 e relativa rettifica con determina n. 18/NOB del 18 ottobre 2017, e successive determine n. 4/NOB del 14 marzo 2019, n. 5/NOB del 25 febbraio 2020, n. 3/GIU del 27 luglio 2021 che hanno previsto le relative sottoscrizioni di accordi).

Con la scadenza del citato protocollo (22 luglio 2021) il Garante, assieme al Provveditorato e all'Università, tenuto conto dell'importanza di continuare a promuovere il diritto allo studio tra i detenuti, a favorire la risocializzazione, a sostenere i detenuti nell'apprendimento e nella motivazione allo studio nonché a promuovere la conoscenza del mondo carcerario tra la comunità universitaria esterna, ha ritenuto di proseguire l'esperienza avviata con la stipula di un nuovo protocollo che riaffermasse le finalità generali delle precedenti intese in un'ottica di sviluppo e potenziamento.

Il protocollo d'intesa, il cui schema è stato approvato dal Garante con determina n. 4/GIU del 5 ottobre 2021, è stato sottoscritto tra le Parti in data 24 novembre 2021.

L'articolo 12, comma 1, del su citato protocollo prevede una durata triennale dello stesso (scadenza il 24 novembre 2024) e al comma 2 l'automatico rinnovo per un ulteriore triennio salvo espresso recesso di una delle Parti. Non essendoci stata alcuna formale comunicazione di recesso il su citato protocollo ha validità fino al 24 novembre 2027.

In particolare per quanto qui di interesse, il combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) e all'articolo 2, comma 3 del citato protocollo prevede, tra gli impegni del Garante, quello di sostenere, sulla base di apposita convenzione operativa bilaterale di durata triennale da sottoscrivere con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, le attività previste dal progetto "Servizio Studi Universitari".

Purtroppo l'ultimo Accordo con l'Università per la realizzazione del progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone", approvato dal Garante con determina n. 5/GIU del 15 marzo 2023 e sottoscritto il 20 aprile 2023, ha validità per il triennio accademico 2022/2025 con durata fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto la scadenza del suddetto Accordo non coincide con quella del protocollo d'intesa (i cui impegni va ad attuare), la cui validità termina il 24 novembre 2027.

In merito il Garante si è impegnato a dare continuità all'attività del servizio studi universitari, come peraltro previsto nella determina n. 24/GIU del 15 settembre 2025 (Programma di attività del Garante regionale dei diritti della persona per l'anno 2026), fino alla scadenza dello stesso protocollo d'intesa, per cui, essendo già in corso l'anno accademico 2025/2026, risulta ora urgente e non differibile provvedere ad assicurare la continuità del sostegno al relativo progetto necessariamente per il periodo temporale residuo ovvero per il biennio accademico 2025/2027.

La prosecuzione gestionale del "Servizio Studi Universitari" consente, all'interno del Polo, di:

- orientare gli studenti nel percorso di studi universitari;
- gestire gli adempimenti amministrativi e i contatti con i docenti dei diversi corsi di studio;
- sostenere l'apprendimento attraverso il tutoraggio e il supporto didattico;
- favorire la comunicazione e la capacità di espressione linguistica;
- sostenere i detenuti nella motivazione allo studio;
- realizzare iniziative volte all'inclusione sociale e alla risocializzazione;
- promuovere la conoscenza del mondo carcerario tra la comunità universitaria esterna (docenti e studenti).

Il tutto nella convinzione che la promozione dell'istruzione universitaria in carcere è volta a permettere ai detenuti una crescita culturale, uno scambio con la società civile (sia attraverso le idee che con il contatto con operatori e docenti che partecipano a questa attività); soprattutto in situazioni di lunghe detenzioni, gli studi universitari possono rappresentare uno stimolo cognitivo, culturale ed emotivo di grande rilievo. E', infatti, evidente che affrontare uno studio universitario avendo conseguito un titolo di studio in carcere o ancor di più avendolo conseguito all'esterno molti anni prima costituisce un'impresa alquanto impegnativa ed un tutoraggio dedicato costituisce la differenza.

Esso consente, quindi, di incentivare le attività trattamentali in materia di istruzione e di diritto allo studio per il recupero e la reintegrazione sociale dei detenuti, nell'ottica del reinserimento nella comunità al termine della pena

Nello specifico il progetto da realizzare negli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, è articolato, come avvenuto nel precedente triennio accademico 2022/2025, in tre fasi e riguarda:

- fase 1: l'orientamento dei detenuti alla scelta del corso di studi, la gestione della valutazione della preparazione iniziale prevista dalla legge per tutte le matricole, l'organizzazione della scelta degli esami da sostenere, la pianificazione della calendarizzazione degli insegnamenti degli esami nel corso dell'anno, l'individuazione del materiale didattico, lo svolgimento di incontri di supporto allo studio e di organizzazione del piano didattico, contatto con le segreterie per problemi specifici degli studenti, fornire e chiedere informazioni per le domande pervenute da detenuti di altri Istituti penitenziari;
- fase 2: contatto con i docenti per indicazioni specifiche su programmi, trasmissione di

materiale di supporto alla didattica e richiesta disponibilità a svolgere uno o più seminari in carcere; accompagnamento e supporto ai docenti disponibili a svolgere le lezioni e coordinamento con l'Area educativa del carcere per la pianificazione di un eventuale calendario aggiuntivo di incontri, supporto ai detenuti per la gestione della reperibilità dei libri di testo;

- fase 3: supporto nella preparazione degli esami e della preparazione delle tesi dei laureandi; stimolazione allo studio di gruppo e individuale, organizzazione dei calendari di esame e di laurea con i docenti; simulazione di situazioni di esame, verifica e relazione annuale dell'attività.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione tra Enti non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'Accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale, il Garante per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante dei diritti dei detenuti intende approvare il relativo schema di Accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico, pari ad un importo complessivo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per le due annualità di durata come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo	Annualità 2026	Annualità 2027
101150/5	€ 10.000,00	€ 10.000,00

In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/5 (Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.008, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2026 e 2027.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio, è stata predisposta questa determina. Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina, con riferimento alla disponibilità esistente alla data del 6 novembre 2025 per euro 20.000,00 (ventimila/00) nello stanziamento del capitolo 101150/5 (Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.008, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027, annualità 2026 e 2027, dell'Assemblea legislativa regionale.

per Il responsabile della Posizione di elevata qualificazione
"Risorse finanziarie"
Maria Cristina Bonci
Il dirigente del Servizio "Attività amministrativa"
Fabio Stronati

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di 16 pagine, di cui 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Allegato A)

Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante dei diritti dei detenuti, e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" – Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) per la realizzazione del Progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027 (di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona)".

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti (di seguito "Garante"), codice fiscale 80006310421, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) (di seguito "Università - DISTUM"), codice fiscale 00448830414, con sede a Urbino, in Via Saffi n. 2, rappresentato dalla Direttrice di DISTUM, Berta Martini

congiuntamente indicate come "le Parti"

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell'articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti, in data 24 novembre 2021, per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), hanno sottoscritto con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia-Romagna e Marche, il protocollo d'intesa per il mantenimento e il potenziamento del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone;
- il Garante, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 10, comma 3, lettera c) del suddetto protocollo si è impegnato a sostenere, sulla base di apposita convenzione operativa bilaterale di durata triennale, di cui al comma 3 dell'articolo 2, da sottoscrivere con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università - DISTUM e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, le attività previste dal progetto "Servizio Studi Universitari" (indicato nelle premesse);
- secondo quanto stabilito all'articolo 12 del citato protocollo lo stesso, con validità di tre

anni, in mancanza di espressa comunicazione di recesso da una delle Parti, è stato automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio che ha rideterminato la sua validità fino al 24 novembre 2027;

- l'Università - DISTUM, in data 24 febbraio 2023, ha presentato al Garante il progetto concernente la Prosecuzione del suddetto Servizio Studi Universitari (riferimenti agli atti per Università - DISTUM protocollo n. 45048 del 24 febbraio 2023 e per il Garante n. 268 del 24 febbraio 2023);
- il 20 aprile 2023 il Garante e l'Università hanno sottoscritto un Accordo bilaterale di durata triennale per la realizzazione in collaborazione del progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per il biennio accademico 2022/2025 (di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona)" con scadenza 31 dicembre 2025;
- le Parti continuano ad avere un comune interesse a realizzare il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027 (di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona)". (Allegato 1):
 - a) il Garante in quanto tenuto ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti l'istruzione e le altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - b) l'Università – DISTUM in quanto tale progetto è espletabile nell'ambito dell'attività di ricerca alla quale lo stesso Dipartimento è istituzionalmente preposto;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto di questo Accordo;
- le Parti ritengono opportuno continuare, tenuto conto che il protocollo ha validità fino al 24 novembre 2027, per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante e l'Università - DISTUM, rispettivamente con determina n. ... del e con deliberazione del Dipartimento n.del hanno approvato il relativo schema di Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. L'Accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del Progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone, indicato nelle premesse e nella lettera c) del comma 3

dell'articolo 10 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della persona, progetto che, allegato a questo Accordo, ne fa parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 (Impegni delle Parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. L'Università – DISTUM assume il ruolo di responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione di Progetto in tutte le sue fasi mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni dato o informazioni richiesti in merito all'attuazione del medesimo;
 - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) a collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, all'Università - DISTUM, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto nel biennio accademico 2025-2027 l'importo massimo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00). L'importo del contributo pari ad Euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 e comunque nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, è erogato entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Garante della Relazione dettagliata trasmessa dall'Università in merito all'attività svolta nei singoli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, da presentare rispettivamente entro il 31 dicembre 2026 ed entro il 31 dicembre 2027, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale e da un resoconto sui risultati conseguiti.

Articolo 4 (Responsabili dell'Accordo e referente scientifico del Progetto)

1. Sono responsabili dell'Accordo rispettivamente:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per l'Università - DISTUM, la direttrice di DISTUM, Berta Martini.
2. E' referente scientifica del Progetto la professoressa associata, SSD PSIC-03/A/psicologia sociale, Daniela Pajardi.

Articolo 5 (Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.

Articolo 6
(Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto di questo Accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna Parte sottoscrittrice.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'Accordo.

2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali per le attività e finalità oggetto dell'Accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'Accordo.

Articolo 10
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'Accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'Accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Imposta di bollo e sottoscrizione)

1. L'Accordo è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) - autorizzazione n. 9983/2007.
2. L'Accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante
Giancarlo Giulianelli

Per l'Università degli Studi di Urbino
Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM
La Direttrice
Berta Martini

Allegato 1)

SCHEDA SINTETICA PROGETTO

TITOLO PROGETTO	“PROSECUZIONE DEL “SERVIZIO STUDI UNIVERSITARI” PER IL POLO UNIVERSITARIO PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI FOSSOMBRONE PER IL per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027 (di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2021 tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante Regionale dei diritti della persona).
OBIETTIVI	OBIETTIVO GENERALE: assicurare ai detenuti iscritti al Polo Universitario della C.R. di Fossombrone opportunità formative e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero e alla reintegrazione sociale. OBIETTIVI SPECIFICI: • Promuovere il diritto allo studio tra i detenuti; • favorire la reintegrazione attraverso l'elevazione culturale del detenuto; • sviluppare la capacità di espressione linguistica del detenuto; • favorire l'apprendimento attraverso strumenti di supporto didattico e sostegno emotivo; • fornire mappe concettuali e strategie di apprendimento; • sostenere i detenuti nella motivazione allo studio.
ATTIVITA' PROGETTUALE	L'idea progettuale consiste nel continuare a fornire ai detenuti-studenti della Casa di reclusione di Fossombrone, che intendono accedere o proseguire gli studi universitari, offerti dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un servizio di sostegno allo studio per evitare l'interruzione del percorso universitario intrapreso, grazie alla gestione

	degli adempimenti amministrativi per conto degli stessi detenuti-studenti, all'agevolazione del contatto con i docenti dei diversi corsi di studio, al supporto all'organizzazione delle lezioni in carcere, ai sussidi didattici nonché all'accompagnamento dei detenuti studenti in ogni altra necessità finalizzata a facilitare il loro percorso di studio.
RISULTATI ATTESI	• Aumento del numero di detenuti studenti; • miglioramento/sviluppo delle competenze culturali dei detenuti; • miglioramento/sviluppo della capacità di espressione linguistica del detenuto; • miglioramento/sviluppo della capacità di apprendimento; • diminuzione del numero di detenuti studenti che abbandonano il percorso di studio intrapreso.
DESTINATARI	Detenuti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO	Fossombrone
CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO	Casa di reclusione di Fossombrone
DURATA	Anni accademici 2025/2026 e 2026/2027
SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	- <i>Università di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM</i>: soggetto promotore e responsabile del progetto; - <i>Casa di reclusione di Fossombrone</i>: soggetto responsabile dell'attività di richiesta autorizzazione di legge, gestione e vigilanza sugli accessi e sulle attività interne.